

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE – QUART - BRISSOGNE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO

ART. 1

ASPETTI GENERALI.

- 1- L'asilo nido sito in loc. Nicolin nel Comune di Saint-Christophe, specifica struttura, è aperto a tutti i bambini in età compresa fra i nove mesi ed i tre anni.
- 2- La capienza massima del servizio è definita in 60 posti come da provvedimento di autorizzazione emanato dalla struttura competente dell'Amministrazione regionale.
- 3- Sono previsti posti a tempo parziale, stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, valutati in base al mantenimento dell'equilibrio di gestione finanziaria, tuttavia vengono accolte prioritariamente le richieste per il tempo pieno.

ART. 2

PRINCIPI COSTITUENTI TITOLO DI PRIORITA' ALLA AMMISSIONE.

- 1- Hanno titolo per l'accesso prioritario nell'asilo nido i minori rientranti nelle seguenti situazioni considerate in ordine decrescente di importanza:
 - a) residenti nell'ambito territoriale dell'ente gestore del servizio o degli enti ad esso convenzionati, la cui situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come "problematica" dal servizio sociale regionale;
 - b) residenti nell'ambito territoriale dell'ente gestore;
 - c) residenti degli enti convenzionati.

ART. 3

CALENDARIO

- 1- Il servizio di asilo nido viene erogato tutti i giorni feriali tranne il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 17.30;
- 2- Il Consiglio dell'Associazione provvede a determinare annualmente il periodo di chiusura, di 15 giorni lavorativi, anche non consecutivi, necessari al fine di permettere la formazione del personale e la ordinaria manutenzione della struttura.

ART. 4

ORARIO DEL SERVIZIO

- 1- Il servizio di asilo nido ha le seguenti modalità di fruizione:
 - Tempo pieno dalle ore 7.30 alle ore 17.30;
 - Part-time mattino dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
 - Part-time pomeriggio dalle ore 11.30 alle ore 17.30.
- 2- L'orario di ingresso è compreso fra:
 - le ore 7,30 e le ore 9,30 antimeridiane per il tempo pieno e il part-time mattino;
 - le ore 11.15 e le ore 11.30 antimeridiane per il part-time pomeriggio.

- 3- L'orario di uscita è compresa fra:
 - le ore 12.30 e le ore 13.30 antimeridiane per il part-time mattino;
 - le ore 15,00 e le ore 17,30 pomeridiane per il tempo pieno, escluso comunque il periodo di tempo durante il quale viene somministrata la merenda ai bambini.
- 4- I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita per conferire con il personale circa la giornata del bambino.
- 5- Qualora i genitori fossero impossibilitati al ritiro dei figli al momento dell'uscita dall'asilo nido, i genitori stessi sono tenuti tassativamente a :
 - a- avvisare preventivamente il personale dell'asilo nido;
 - b- compilare apposita autorizzazione scritta con indicazione della persona delegata al ritiro.
 - c- disporre affinché la persona delegata si presenti al nido munita di documento di identità;
 - d- delegare solamente persone di maggiore età.
- 6- I genitori, o chi ne fa le veci, sono tenuti a comunicare preventivamente per iscritto al coordinatore dell'asilo nido le assenze del bambino dovute a ferie o a giustificate motivazioni familiari.

ART. 5

DOMANDE DI AMMISSIONE.

- 1- L'ammissione all'asilo nido avviene su richiesta dei genitori esercenti la potestà parentale o di chi ne fa le veci come previsto dalle norme del codice civile contenute nel libro primo (delle persone e della famiglia) titolo IX (della potestà dei genitori). Requisito indispensabile per l'ammissione all'asilo nido è che almeno uno dei genitori (oppure l'unico genitore) sia impegnato in attività lavorativa.
- 2- Le domande di ammissione devono essere presentate ogni anno entro il termine fissato dal Consiglio dell'Associazione. L'Associazione procede d'ufficio a corredare le domande della situazione di famiglia.
- 3- Le graduatorie restano valide di norma per un anno dalla data di approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può determinare in corso d'anno, in base all'andamento delle iscrizioni e alla copertura dei posti disponibili, gli eventuali inserimenti attingendo alle graduatorie approvate degli anni precedenti e non esaurite.
- 4- I minori utilmente collocati in graduatoria che maturano il diritto all'inserimento e non hanno ancora compiuto i nove mesi al momento della chiamata, conservano la posizione in graduatoria e verranno inseriti al compimento del 9° mese di età in presenza della disponibilità di posti nella struttura.
- 5- Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato, ha una settimana di tempo a disposizione per accettare o rinunciare l'inserimento medesimo.

La rinuncia al posto assegnato è definitiva. In caso in cui venga richiesta la revoca della rinuncia, il minore verrà reinserito in fondo alla graduatoria in vigore e inserito nuovamente solo in caso di esaurimento della stessa.
- 6- Al momento dell'inserimento o della conferma (per gli anni educativi successivi all'inserimento), condizione indispensabile è la residenza del minore in uno dei comuni gestori del servizio, pena l'esclusione del minore dall'asilo nido.
- 7- In caso di cambio di residenza in corso d'anno, il comune di vecchia residenza supporterà i relativi costi ancora per tre mesi dalla data del cambio di residenza; decorso tale periodo il minore perderà il diritto a frequentare il nido salvo quanto stabilito all'art. 8 comma 5.

ART. 6

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 1- Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, formula la graduatoria delle domande di ammissione attribuendo il seguente punteggio:
 - a) minori i cui genitori sono lavoratori dipendenti a tempo pieno.
PER OGNI GENITORE, P.5
 - b) minori i cui genitori sono lavoratori dipendenti a part. Time.
PER OGNI GENITORE P.3
 - c) minori i cui genitori sono lavoratori autonomi
PER OGNI GENITORE P.4
 - d) per ogni figlio minore a carico del nucleo familiare, oltre al minore per il quale si richiede l'inserimento P.1
 - e) presenza nel nucleo familiare di figli disabili oltre al minore per il quale si chiede l'inserimento P.3
 - f) se è stata presentata domanda nell'anno precedente e il minore, pur essendo utilmente collocato in graduatoria, non è stato inserito perché non aveva ancora compiuto i nove mesi P.1
- 2- Lo stato di convivenza, agli effetti dei criteri di ammissione e di contribuzione (quote di partecipazione), è equiparato a quello di famiglia legittima.
- 3- In caso di parità di punteggio ha priorità il minore che precede per età anagrafica.
- 4- Gli utenti inseriti sono tenuti a comunicare per iscritto il ritiro definitivo dall'asilo almeno 20 (venti) giorni prima del giorno in cui avrà termine la frequenza; in caso contrario la retta è dovuta per tutto il mese.

ART. 7

INSERIMENTI

- 1- L'ammissione alla frequenza al nido è subordinata ad un periodo di inserimento per un tempo minimo di una settimana, durante il quale è necessaria presso l'asilo nido la presenza di un genitore o, comunque, di una persona familiare al bambino.
- 2- Gli inserimenti vengono effettuati, in modo scaglionato, tenendo conto delle graduatorie formulate e dei posti disponibili. La data di inserimento dovrà essere concordata con il Coordinatore dell'Asilo.
- 3- L'orario del periodo di inserimento e la durata dello stesso verranno stabiliti giornalmente dal personale educativo, tenendo conto della risposta del bambino alla nuova situazione.
- 4- In via del tutto eccezionale la prima parte dell'inserimento potrà essere effettuata nell'orario pomeridiano.

ART. 8

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 1- Le quote di frequenza all'asilo nido sono determinate nel seguente modo :
 - a) dal 1° gennaio al 31 agosto, in base all' IRSEE calcolato con i redditi dichiarati nell'anno precedente;
 - b) dal 1° settembre in base all' IRSEE calcolato con i redditi dichiarati nell'anno in corso.
- 2- La quota mensile deve essere versata entro il giorno dieci del mese successivo.

- 3- Le quote sono determinate come indicato dalla direttiva regionale - D.G.R. n. 54 del 15.01.2010 - partendo da una quota minima di Euro 155,00 con una base IRSEE di 5.000,00 Euro e fino ad una quota massima di Euro 620,00 corrispondente ad un IRSEE pari o superiore a 30.000,00.
Per le quote mensili del part-time viene calcolato il 60% della quota intera dovuta.
- 4- L'importo della quota mensile calcolata, incluso il part-time e/o le riduzioni, non può comunque essere inferiore alla quota minima pari ad Euro 155,00;
- 5- Per gli utenti del nido, non residenti nei tre Comuni associati, la differenza tra il costo effettivo del servizio e la contribuzione della Regione e dei genitori o di chi ne fa le veci, è a carico del Comune di residenza. In tal caso il Comune di residenza dovrà sottoscrivere con l'Associazione apposita convenzione, pena la non accettazione dell'utente.
- 6- La quota è interamente dovuta anche per la prima settimana di inserimento del bambino, in cui, di norma, l'orario è ridotto. Nel caso in cui l'inserimento non inizi il primo giorno del mese, la quota dovuta per quel mese sarà determinata in ragione di non più di 1/22 del suo importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza.
- 7- Nel caso di bambini iscritti alla scuola materna che, in attesa dell'apertura di quella scuola, frequentino l'asilo nido nei giorni precedenti, la quota dovuta sarà determinata in ragione di 1/22 (un ventiduesimo) del suo importo mensile per ogni giorno di effettiva presenza all'asilo nido.

ART. 9

RIDUZIONI

- 1- Onde consentire la fruizione delle ferie ai genitori dei bambini o chi ne fa le veci, è riconosciuta la possibilità, previa richiesta obbligatoria scritta, di poter usufruire di una riduzione effettuata in ventiduesimi, per un'assenza determinata in un minimo di 5 giorni ed un massimo di 10 giorni di effettiva erogazione del servizio, frazionabili per un massimo di due volte nell'anno educativo.
- 2- La riduzione per le assenze dovute a malattia ed infortunio del minore, calcolata in 1/22 può essere usufruita dall'utenza nel limite massimo di 15 giorni di effettiva erogazione del servizio durante ogni anno socio-educativo mediante presentazione di certificato medico indicante la data di inizio e fine malattia. In mancanza di tali dati (inizio e fine malattia) il genitore è tenuto ad autocertificarlo. La riduzione non potrà essere superiore al 75% della quota intera dovuta dallo stesso.
- 3- In caso di qualsiasi assenza giustificata durante tutto il mese è dovuta comunque una quota pari al 25% della quota dovuta mensilmente dall'utente.
- 4- Per gravi e lunghi periodi di malattia risultante da certificato medico, può essere richiesta la sospensione del servizio una volta all'anno, per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi, a condizione che sia pagato il 25% della tariffa mensile.
- 5- Nel caso di separazione tra coniugi che si verifichi successivamente all'ammissione, l'importo della quota può essere rideterminato sulla base della nuova situazione familiare e reddituale. La separazione deve essere attestata con sentenza di separazione emessa dal Tribunale. Inoltre, occorre comunicare l'importo dell'assegno mensile di mantenimento.
- 6- Nel caso di nascita di un altro figlio che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori, per ottenere la rideterminazione della quota mensile di contribuzione in conseguenza della modifica del nucleo familiare, devono produrre il certificato di nascita ovvero apposita autocertificazione. La nuova quota rideterminata avrà effetto dal mese successivo a quello della nascita di tale figlio.

- 7- Nel caso in cui due o più bambini del medesimo nucleo familiare siano iscritti all'asilo nido, la quota mensile per ogni bambino iscritto oltre il primo non può essere superiore al 50% fermo restando quanto stabilito dall'art. 8 comma 4.

ART. 10

ASPETTI SANITARI

- 1- L'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
- 2- Ai sensi del punto 6 delle direttive regionali (D.G.R. n. 1573 dell'8/6/2007). la dieta per i minori utenti dell'asilo nido è stabilita dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Eventuali intolleranze alimentari da parte del bambino dovranno essere certificate dal pediatra o dal medico curante. Per coloro i quali devono seguire un particolare programma dietetico, è richiesto lo schema rilasciato dal medico curante.
- 3- Il personale educativo dell'asilo nido non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale. Sono ammesse deroghe solo in presenza di certificazione medica ed autorizzazione scritta del genitore.
- 4- Se durante la permanenza al nido un bambino dovesse presentare un malessere fisico evidente da cui emerge una condizione di salute compromessa, il personale educativo avvisa prontamente i genitori i quali provvedono tempestivamente al ritiro del bambino dalla struttura.
- 5- In caso di incidente il personale educativo richiede l'intervento urgente del competente servizio dell'U.S.L., previo avviso ai genitori di quanto occorso al bambino.
- 6- Le assenze per malattia del minore superiori ai cinque giorni consecutivi devono essere giustificate con certificato medico (sabato e festivi vengono considerati come periodi di assenza per malattia solo nel caso in cui si trovino in mezzo ad altri giorni di assenza).
- 7- Per l'ammissione al nido, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento che può essere rilasciata o dal medico curante o dal medico di sanità pubblica.

ART. 11

ACCESSO DEI GENITORI

- 1- Secondo quanto previsto al punto 11.1.5 lett. e) delle direttive regionali (D.G.R. n. 1573 dell'8/6/2007), nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori al nido stesso, purché tale accesso non risulti in qualche modo di ostacolo al normale svolgimento delle attività previste, a giudizio del coordinatore della struttura espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

ART. 12

DIMISSIONI

- 1- Nel corso della permanenza del minore all'asilo nido possono essere disposte le dimissioni del minore stesso per i seguenti motivi:
 - a) assenza del minore non imputabili a motivi sanitari certificati; a ferie comunicate o ad assenze giustificate per un periodo superiore ad un mese consecutivo;
 - b) Mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a mesi due (anche non consecutivo)
- 2- Come previsto al punto 11.1.4 lett. f) delle direttive regionali (D.G.R. n. 1573 dell'8/6/2007) per i bambini che nell'anno solare in corso compiono il terzo anno di età nei periodi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo nido è prolungata sino all'apertura della stessa ed il passaggio dovrà essere adeguatamente curato sulla base di un specifico progetto concordato con il coordinatore dell'asilo nido ed il circolo didattico delle scuole materne.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno educativo 2014/2015.